



“Le innovazioni del Reg.1169/11 e le relative interpretazioni”

Roberto Copparoni

Ministero della Salute


Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Torino, 16 aprile 2013

Sviluppi normativi

**ETICHETTATURA
DEGLI ALIMENTI**
Dir. 2000/13/CE

**ETICHETTATURA
NUTRIZIONALE**
Dir. 90/496/CEE



**Regolamento 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni alimentari ai consumatori**

Regolamento (UE) N. 1169/2011

- **abroga** le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE e 2008/5/CE e il Reg. 608/2004
- **modifica** i Regolamenti (CE) 1924/2006 e 1925/2006
- in vigore dal **12 dicembre 2011**



Adeguamenti necessari su base nazionale

(D.lgs 109/92 e s.m.i.)

Riordino e riassetto della normativa nazionale attraverso l'aggiornamento, la razionalizzazione e la semplificazione della stessa, a maggiore tutela del consumatore e per assicurare certezza giuridica agli operatori del settore alimentare in Italia

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi (proponenti MiSE e Min. Salute) per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia.

Novità


- viene abbandonato l'approccio dei *divieti* e introdotto un approccio di *principi* a cui l'operatore alimentare deve sempre attenersi nel fornire informazioni sull'identità, la composizione, e le proprietà dell'alimento stesso
 - requisiti puntuali:
- ampio spazio alla responsabilità sulle informazioni sugli alimenti
- maggiori informazioni obbligatorie e facoltative

elevato livello di protezione dei consumatori!

Novità

- approcci normativi differenti, nuovi orizzonti anche per i diritti dei consumatori
 - *fusione armonica tra vecchio e nuovo*
- modifica sostanziale: non solo *etichettatura, presentazione e pubblicità* dei prodotti alimentari ma *insieme di regole* di riferimento per ciò che riguarda la comunicazione fra produttori e consumatori
- realizzazione di un “tessuto” che va oltre l’opera di armonizzazione e semplificazione della normativa
segue l’impostazione del Reg. Ce 178/2002 che ha costruito un nuovo approccio alla legislazione alimentare dotandola di principi

Requisiti

- Informazioni puntuali non solo per l'etichettatura ma anche per la presentazione e per la pubblicità dei prodotti alimentari.
- 
- Creazione di una comunicazione chiara, precisa, leale e comprensibile come presupposto indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo delle scelte consapevoli da parte del consumatore (leggibilità, obbligatorietà, responsabilità)

Tematiche più importanti

- responsabilità degli operatori del settore
- dichiarazioni obbligatorie
- leggibilità delle informazioni fornite
- forme aggiuntive di espressione e presentazione
- luogo di origine dei prodotti
- informazioni relative agli alimenti non preimballati

Responsabilità degli operatori del settore alimentare (Art.8)

responsabile è l'operatore con il cui nome o ragione sociale viene commercializzato il prodotto

divieto di commercializzare a qualsiasi livello, prodotti con etichettatura non conforme


una eventuale modifica rende l'operatore responsabile



Presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari (art.13)

- FACILMENTE VISIBILI,
- CHIARAMENTE LEGGIBILI
- EVENTUALMENTE INDELEBILI

La normativa precedente già prevedeva etichette leggibili
ma non prevedeva un criterio misurabile di leggibilità



Presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari (art.13)

Viene introdotto un criterio misurabile per i caratteri:
PARI O SUPERIORE A **1,2 mm** (ALTEZZA DELLA X)

*altri criteri di leggibilità verranno stabiliti in seguito
dalla Commissione
(tipo di testo, formato, layout, ecc)*



Altre disposizioni particolari

- SUPERFICIE MAGGIORE $< 80 \text{ cm}^2$: l'altezza della x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm
- SUPERFICIE MAGGIORE $< 25 \text{ cm}^2$: no etichettatura nutrizionale
- SUPERFICIE MAGGIORE $< 10 \text{ cm}^2$: obbligatori sull'imballaggio solo:
 - denominazione
 - allergeni
 - quantità
 - TMC

La lista degli ingredienti può essere fornita mediante altri mezzi o messa a disposizione su richiesta del consumatore

Superficie maggiore



?

Come è determinata la superficie maggiore in una lattina o una bottiglia?



- *l'area ad esclusione dei piani, fondi, flange a coperchio e il fondo di lattine, le spalle e come colli di bottiglie e vasetti*

Omissione di alcune indicazioni obbligatorie (art.16)

**lista ingredienti e dichiarazione nutrizionale non
obbligatorie per**

- bevande con contenuto alcolico sup. all'1,2 % in volume
 - ma...
- *entro il 13 dicembre 2014 relazione della Commissione:*
- - opportunità di inserire regole relative all'elenco degli ingredienti o alla
dichiarazione nutrizionale
- - necessità o meno, per alcune bevande alcoliche, di prevedere l'esenzione
dall'obbligo di fornire il valore energetico
 - - definizione di «alcopops»

Elenco degli ingredienti: pratiche leali d'informazioni

- presentano una parziale novità, rispetto all'art. 2 del decreto legislativo 109/92
 - divieto di suggerire:
 - “*nella descrizione o nelle illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente*”
 - *Se un ingrediente normalmente utilizzato in un prodotto viene sostituito con un altro ingrediente (es. proteine di diversa natura e acqua), in prossimità della denominazione dell'alimento deve essere indicato l'ingrediente utilizzato, con caratteri di altezza non inferiore al 75% della denominazione*

Elenco degli ingredienti


-tutti gli ingredienti presenti sotto forma di **nanomateriali ingegnerizzati** sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti
- La dicitura «nano», segue la denominazione di tali ingredienti
- *nano carry-over – additivi devono essere riportati in etichetta ?*

i nanomateriali: scelte complesse

- carotenoidi che consentono ad alcune sostanze di reagire alla luce; nanoimballaggi (pellicole, bottiglie, ecc.); nanomateriali capaci di scomporre i grassi/dare un maggiore senso di sazietà e/o rallentare la digestione; enzimi, pesticidi, additivi dalle molteplici proprietà; materiali antiagglobberanti per miscele di spezie, ecc.

VANTAGGI ??

*...ma anche attenzione e cautela
sull'utilizzo e sull'eticità del percorso intrapreso*



Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

- riferimento chiaro nell'elenco degli ingredienti
- la denominazione è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (per ciascun ingrediente allergenico)



Prodotti non preimballati

Necessità di informare i consumatori della presenza di allergeni **in tutti gli alimenti**

Diventa **obbligatoria** l'indicazione degli ingredienti allergenici nei
prodotti alimentari **non preimballati**
venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo

Altre informazioni relative agli alimenti non preimballati

Sono esentati dal requisito di fornire tutte le indicazioni

Gli Stati membri possono decidere di **richiedere** altre indicazioni oltre gli allergeni e **scegliere** il modo in cui sono messe a disposizione



Prevedere l'obbligo per
- leggibilità
- data di congelamento
-condizioni conservazione

-

??????

Vendita a distanza

- viene inserito il concetto di vendita con mezzi di comunicazione a distanza
- tutte le informazioni obbligatorie (ad eccezione del TMC e la data di scadenza) devono essere fornite prima che l'acquisto sia concluso **senza oneri** per il consumatore




Vendita a distanza

- *se gli alimenti sono offerti attraverso un mezzo di vendita a distanza, la responsabilità di fornire le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari prima della conclusione del contratto spetta al proprietario del sito web*

Dichiarazione nutrizionale

non si applica agli alimenti che rientrano
nell'ambito di

- 
- a) direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari
 - b) direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
 - si applica agli alimenti destinati a un'alimentazione particolare

Dichiarazione nutrizionale news

- dichiarazione obbligatoria per alcuni nutrienti
- elementi dichiarati anche in rapporto ai consumi di riferimento

Dichiarazione nutrizionale

OBBLIGATORIE

VALORE ENERGETICO
GRASSI TOTALI
GRASSI SATURI
CARBOIDRATI
ZUCCHERI
PROTEINE

SALE (una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale)

FACOLTATIVE

~~AC. GRASSI TRANS~~
**AC. GRASSI
MONOINSATURI
AC. GRASSI
POLINSATURI
POLIOLI
AMIDO
FIBRE ALIMENTARI
VITAMINE E MINERALI**

Indicazioni nutrizionali

- ottimo strumento per informare i consumatori ma anche “supporto” alla conoscenza dei principi di base in materia di alimentazione
- consentono di identificare l’alimento utile alle proprie esigenze e di farne un uso consapevole
- concorrono a costruire politiche di educazione e di informazione nel settore alimentare.

Politiche nutrizionali

- il consumatore può disporre degli strumenti necessari per operare scelte alimentari corrette a partire dalla scelta dei prodotti: una **spesa consapevole** è il primo passo verso un'alimentazione sana ed equilibrata, a tutela della propria salute
- le informazioni nutrizionali raggiungendo un'ampia fascia di popolazione:
 - *consentono una capillare diffusione dell'informazione*
 - *possono rappresentare un valido strumento di sensibilizzazione sull'importanza della nutrizione e sulla prevenzione alimentare*

Indicazioni nutrizionali

- Il consumatore ha la possibilità di acquisire una maggiore conoscenza e prendere parte ad un processo di educazione alimentare
- **DIFFICOLTÀ:** il consumatore dovrà gestire un numero crescente di informazioni dal carattere sempre più tecnico e complesso.

è quindi necessario ...

*realizzare la consapevolezza del consumatore
(da soggetto debole a soggetto capace di decifrare dati)*



Dichiarazione nutrizionale

- *Si può riportare quanto non esplicitamente riportato nelle liste?*
 - *es. tenore di omega3, trans, colesterolo,*
 - *licopene, polifenoli*

NO!

Salvo se oggetto di claim

Dichiarazione nutrizionale

- *Il valore energetico può essere riportato solo in kcal?*

*No, neanche quando ripetuto nel
front of pack*

Dichiarazione nutrizionale

Nel caso di etichette multilingue destinate per l'Unione europea, è permesso di mettere in etichetta anche la dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto da Stati Uniti e Canada ?

No, il formato richiesto da Stati Uniti e Canada non è in linea con i requisiti dell'UE e potrebbe indurre in errore i consumatori a causa dei diversi fattori di conversione utilizzati per il calcolo del valore energetico e le quantità di sostanze nutritive

Dichiarazione nutrizionale

Gli alimenti etichettati con i nuovi requisiti della
dichiarazione nutrizionale
possono essere immessi sul mercato prima del 13
dicembre 2014?

Sì, come stabilito dall'articolo 54, comma 3

Presentazione dichiarazioni nutrizionali obbligatorie e volontarie

STESO CAMPO VISIVO


in un formato chiaro (tabulare o, se lo spazio non lo consente, in formato lineare) e nell'ordine di presentazione stabilito

Bevande alcoliche possono riportare
(volontariamente) anche il solo il valore energetico

Quando le indicazioni sono ripetute, sono presentate nel **CAMPO VISIVO PRINCIPALE**, utilizzando una dimensione di carattere conforme e possono riportare anche il solo il valore energetico

Valori di riferimento

- VALORE ENERGETICO E NUTRIENTI



- PER 100 g o 100 ml
- *POSSONO ESSERE ESPRESSI ANCHE PER PORZIONE INDICANDONE IL NUMERO IN ETICHETTA*
- *POSSONO ESSERE ESPRESSI UNICAMENTE PER PORZIONE NEL CASO DI*
- *RIPETIZIONE DELLE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI*
 - *PRODOTTO NON PREIMBALLATO*

Calcolo valori di riferimento

Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti di conversione (kcal/kJ)

I valori dichiarati sono valori medi stabiliti sulla base:

- a) analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante;
- b) valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati;
- c) a partire da dati generalmente stabiliti e accettati

Linee guida per le AC per il controllo del rispetto legislazione comunitaria in materia di alimenti

TOLLERANZE ANALITICHE *per la dichiarazione nutrizionale*

- di alimenti diversi dagli integratori alimentari
- di vitamine e minerali negli integratori alimentari
- di alimenti e integratori alimentari per il controllo della conformità di cui al Regolamento **1924/2006/EC** e del Regolamento **1925/2006 / CE**
- Arrotondamento per **DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI**

Consumi di riferimento

- | | |
|-----------------|---------------------|
| • ENERGIA | 8400 kJ (2000 kcal) |
| • GRASSI TOTALI | 70 g |
| • GRASSI SATURI | 20 g |
| • CARBOIDRATI | 260 g |
| • ZUCCHERI | 90 g |
| • PROTEINE | 50 g |
| • SALE | 6 g |

GDA (Guideline Daily Amounts)

- offrono al consumatore una rappresentazione grafica delle caratteristiche nutrizionali del prodotto rapportata ai fabbisogni quotidiani *a complemento dell'informazione nutrizionale*

**ampio dibattito
i consumatori come utilizzano queste
informazioni nella pratica ?**



Può essere utilizzato l'acronimo GDA?

- Il Regolamento FIC tende ad armonizzare l'espressione e la presentazione delle informazioni nutrizionali, comprese le informazioni su base volontaria
- Alla luce di questa intenzione, **non è possibile** utilizzare i termini “quantità giornaliera indicativa” o il suo acronimo GDA
- il significato di “**consumo di riferimento** - *reference intake*” è diverso da “**quantità giornaliera indicativa**”



Luogo di origine o di provenienza

obbligatoria:

- nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore in merito al luogo d'origine o provenienza reali
- per le **carni suine, ovi-caprine e di pollame**

Quando paese d'origine o luogo di provenienza dell' ingrediente primario sono diversi è indicato anche il luogo d'origine o di provenienza dell'ingrediente primario, oppure che è diverso da quello del prodotto

Entro il 13 dicembre 2013 , la Commissione adotta norme di attuazione relative all'applicazione di quanto sopra riportato

- *Entro 5 anni dalla data di applicazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'indicazione obbligatoria per i prodotti sopra descritti*

Luogo di origine o di provenienza

Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per:

- *tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle già previste;*
- *il latte e il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;*
- *i prodotti alimentari non trasformati;*
- *i prodotti a base di un unico ingrediente;*
- *gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.*

Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazione sull'indicazione obbligatoria per le carni usate quali ingrediente

Tali relazioni prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità, l'analisi dei relativi costi e benefici sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali


Origine - Definizioni UE

- Paese di origine di un alimento come definito dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 (**codice doganale comunitario**):
 - *Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione*
 - Ingrediente primario: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa (**QUID**)


Luogo di provenienza

???

...tutto quello non rientra nel Paese di origine (UE, Stato membro)



Possibile conflitto con i DOP
prosciutto di Parma /
prosciutto fatto a Parma



Possibile
frammentazione del
mercato

Ingrediente primario

l'ingrediente di un alimento che rappresenta più del 50 % o che è caratterizzante



- *ingrediente A : + 50%*
- *ingrediente B: usualmente associato al prodotto*

Criticità

- non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti
- la semplificazione non è totale e sono indispensabili nuovi interventi da parte della Commissione per chiarire alcuni punti particolarmente sensibili come l'origine, l'etichettatura nutrizionale, le regole per i prodotti non preimballati

Considerazioni: criticità

la semplificazione non è totale

- indispensabili nuovi interventi da parte della Commissione per chiarire punti sensibili come origine, EN, non preimballati
- gli Stati membri possono **integrare** la legislazione comunitaria con provvedimenti nazionali nelle parti non soggette a regole comuni
- l'ampliarsi della possibilità di integrazione della normativa *non sempre si accompagna ad una maggiore chiarezza e trasparenza per i consumatori* che si trovano a confronto con regole diverse da Paese e Paese, non sempre conciliabili con la libertà di circolazione delle merci

Considerazioni: criticità


“schema temporale” dell’entrata in vigore delle nuove regole, **particolarmente complesso**: per un certo periodo di tempo, si troveranno a convivere regole di etichettatura rispondenti a diverse normative

- Esistono evidenti ragioni economiche che inducono ad una introduzione graduale delle regole (tempo di adeguamento dei produttori) ma è evidente che ciò **non facilità la comprensione e la chiarezza** delle comunicazioni fornite al consumatore

Considerazioni tra presente e futuro

Il Regolamento permette di:


- elevare il livello di protezione dei consumatori nel rispetto di considerazioni economiche, ambientali e sociali.
- coinvolgere maggiormente i produttori, fornendo migliori opportunità e favorire una produzione di qualità.



- DIFFICOLTA' DI CONCILIARE GLI INTERESSI DEL CONSUMATORE E DELL'INDUSTRIA
- MA QUESTO RAPPRESENTA IL FUTURO PERCHE' SI TRATTA DI UN CAMBIAMENTO DI LOGICA NON TRASCURABILE

Conclusioni

- Tutela della salute come incentivo verso una produzione di qualità nutrizionale e competitività e tutela degli interessi dei diversi attori presenti sul mercato.
- Costruire nuove dimensioni nel settore della comunicazione e dell'informazione per i prodotti alimentari
 - Apertura verso nuovi orizzonti (compresi quelli ambientali, sociali ed etici)



REALIZZAZIONE DELLA “CONSAPEVOLEZZA” DEL CONSUMATORE

GRAZIE